

ALLEGATO "A"

Caronno Varesino, 07.02.2019



CONSIGLIO COMUNALE: INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 22 C.7 DEL REGOLAMENTO, PER QUESTIONE PROCEDURALE.

Il sottoscritto Consigliere intende contestare il comportamento del Sindaco quale presidente del Consiglio Comunale, che oltre a risultare in violazione della normativa vigente, tende a comprimere gravemente il diritto delle rappresentanze consiliari di espletare correttamente il mandato ricevuto dai cittadini, oltre a risultare incomprensibile sotto il profilo procedurale, di regolamento e statutario.

Nell'ordine: in primo luogo il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale per la data di Lunedì 04.02.2019 alle ore 08.00. Durante la seduta, improvvisamente e di propria iniziativa ha abbandonato l'aula, senza fornire spiegazioni o motivazioni e senza sospendere formalmente la seduta. Salvo riconvocarla di seguito per il giorno di giovedì 07.02.2019 alle ore 08.00 in prima seduta e per il giorno successivo, venerdì 08.02.2019, ancora alle ore 08.00.

Risultano pertanto tre convocazioni nell'arco di cinque giorni, tutte in orario tale da rendere estremamente difficoltosa la partecipazione di tutti i consiglieri: una manovra deliberata e assolutamente scorretta, oltre che in violazione palese del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011 che all'art. 38 prescrive che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti le sedute del Consiglio si tengano in arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Tale fatto è stato adeguatamente rappresentato nel Consiglio tenutosi in data 04.02.19, con formale contestazione e presentazione di mozione atta ad impegnare il Sindaco al rispetto della normativa succitata, ottenendo solo risposte piccate e conferma della volontà di insistere con siffatte convocazioni, in deliberata violazione di ogni norma e regola anche di buon senso.

Risulta oltremodo fuori da ogni disposizione normativa e statutaria l'interruzione improvvisa, immotivata e assolutamente non spiegata della seduta del giorno 04.02.2018, quando senza alcuna causa o disturbo, senza tumulti o scorrettezze da parte di consiglieri o pubblico, senza che fosse venuto a mancare il numero legale, il Sindaco ha abbandonato la seduta, seguito quindi da alcuni Consiglieri e Assessori, mentre sono rimasti al loro posto almeno altri sei consiglieri, il che porta a considerare come il numero legale non sarebbe venuto a mancare con la sola uscita dei consiglieri di maggioranza e quindi la riunione non potesse essere sospesa.


Tuttavia il Sindaco ritiene opportuno ricorrere a metodi tali da impedire ai Consiglieri Comunali una normale partecipazione alle sedute, costringendoli ad affrontare serie problematiche lavorative per riuscire a fare il proprio dovere.

Per quanto sopra corre obbligo di contestare l'interruzione della seduta di Consiglio Comunale in data 04.02.2019, con l'improvviso allontanamento del Sindaco che la presiedeva, senza alcuna dichiarazione di sospensione, annullamento o rinvio della seduta, come pure senza alcuna ragione data da comportamento di pubblico e Consiglieri e senza che si fosse verificata mancanza di numero legale per allontanamento di un qualche Consigliere, poichè si è manifestato per la terza volta in due mesi, un deprecabile "ostruzionismo di maggioranza" ovvero un comportamento preordinato al conseguimento deliberato della mancanza del numero legale, che costituisce una inammissibile prevaricazione della maggioranza nei confronti degli altri gruppi ai quali viene impedito l'esercizio del proprio ruolo, quindi di un diritto costituzionalmente garantito, come già fatto rilevare dal Ministero degli interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, richiamante sentenza del TAR Sicilia (che si allega di seguito in estratto e di cui si fanno parte integrante del presente testo le parti evidenziate in colore giallo).

..... Omissis, si intende riportato quanto suindicato.

Per quanto esposto si rappresenta formale contestazione della procedura relativa alle convocazioni ed all'arbitrario annullamento del numero legale delle sedute di Consiglio Comunale, tenutesi dallo scorso mese di Dicembre ad oggi.

Il Consigliere Comunale: Stefano Mattaboni

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a series of horizontal strokes extending to the right.

prettamente politico, di far venire meno il numero legale.

Questo T.A.R., con sent. della Sez. II, 12.9.1988 n. 910, ha avuto occasione di esaminare il cd. "ostruzionismo di maggioranza", ponendo principi che ben si adattano anche al caso in questione.

In particolare, con argomentazioni che vanno qui riaffermate, detta sent. ha ricordato che "l'art. 49 della Costituzione, nel riconoscere il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, fissa in tale metodo democratico il limite invalicabile dell'attività dei partiti e dei loro esponenti. E il rispetto di questo limite non può non imporre ai partiti e agli eletti nelle loro liste, implicitamente ma sicuramente, oltre che un comportamento negativo di astensione da azioni perturbatrici delle regole del gioco democratico, anche un comportamento positivo consistente nell'impegno di far funzionare correttamente le istituzioni. La norma costituzionale preclude, dunque, ai partiti politici e ai loro rappresentanti qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e surrettizia erosione delle istituzioni democratiche, in quanto queste appartengono a tutti i cittadini (art. 1, 2° comma Costituzione) e certamente non ai loro rappresentanti politici, né tanto meno alla maggioranza.

Ora, in tale attività illecita di erosione non può non ricomprendersi il c.d. ostruzionismo della maggioranza politica che detiene il potere in un determinato momento, posto che tale fenomeno consiste essenzialmente nella deliberata volontà della maggioranza di non dare attuazione ai punti

più qualificanti del programma (del governo o delle giunte regionali, comunali o provinciali) da essa stessa approvato. Ostruzionismo che tra le sue molteplici manifestazioni comprende indubbiamente il deprecabile fenomeno di malcostume politico consistente nel comportamento preordinato al conseguimento della mancanza del numero legale delle assemblee rappresentative. Il che costituisce una inammissibile prevaricazione della maggioranza – alla quale non mancano certamente i mezzi leciti per fare prevalere la sua volontà politica – nei confronti delle minoranze, alle quali viene impedito di esercitare il proprio ruolo di opposizione e quindi l'esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito.... calpestando anche il principio che chi è investito di una carica elettiva non si può servire delle istituzioni piegandole, distorcendole e asservendole, per il raggiungimento di fini di partito cioè di parte”.

Il comportamento del ricorrente appare, ad avviso del collegio, censurabile sotto tale profilo, non risultando sorretto da alcuna valida ragione l'allontanamento dell'aula, nella considerazione del fatto che nell'ambito dei consigli comunali, a differenza che in altre assemblee, il Presidente contribuisce con il suo voto alla formazione del quorum, di guisa che l'allontanamento, strumentalizzato al fine, prettamente politico, di far venire meno il numero legale, si traduce in una inammissibile lesione dei diritti della minoranza.

Tuttavia, soccorre il secondo aspetto della censura di cui al primo motivo del ricorso introduttivo, e cioè che in ogni caso non ricorreva, nel comportamento del ricorrente, una reiterazione di comportamenti contrari